AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 33/2024/DEF

XXXX XXXX/TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/687264/2024)

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 12/11/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi,* come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l'art. 10;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 6 marzo 2024, n. 10 (Regolamento interno);

VISTA l'istanza di XXXXXX XXXXXX del 20/06/2024 acquisita con protocollo n. 0171503 del 20/06/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza presentata in data 20 giugno 2024 nei confronti di Tim spa (da qui in avanti per brevità anche solo Tim o l'Operatore), il sig. XXXXX XXXXX (da qui in avanti, per brevità, anche solo l'istante o l'Utente), lamenta quanto segue: "L'istante era titolare di un contratto Tim Business relativo all'utenza n. XXXXXX per la quale, a seguito della cessazione dell'attività, inviò regolare disdetta il 9.1.2018. Dopo oltre cinque anni, a Luglio 2023, una Società di recupero del credito iniziò a rivendicare il pagamento di una fattura che l'istante non aveva mai ricevuto. Prendendo visione della stessa, a seguito di sollecito invio, l'utente riscontrò errori sull'anagrafica della fattura. Viene inviato subito reclamo scritto il 5.8.2023, ma Tim non fornisce alcun riscontro. Con istanza del 9.2.2024 veniva anche richiesta a TIM la giustificazione all'addebito".

Sulla base di quanto lamentato, l'Istante chiede;

1) storno integrale della fattura n. 3/2018 con contestuale ritiro della pratica di recupero crediti in totale esenzione costi in quanto non dovuta e prescritta;

2) indennizzo per il mancato riscontro al reclamo.

Con replica alla memoria di parte avversa, l'Istante:

- evidenzia che Tim non ha provveduto ad allegare alcun elemento probatorio atto ad esonerare la stessa dalle proprie responsabilità in merito alla rivendicazione della fattura n. 3/2018, attualmente non dovuta per intervenuta prescrizione. A tal proposito si evidenzia, infatti, che la notifica di cessione del credito e sollecito di pagamento asseritamente inviato all'utente e contestato riporta la data del 14/06/2023;
- ribadisce il mancato riscontro al reclamo del 05/08/2023.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria ritualmente depositata, l'Operatore, eccepita preliminarmente "la carenza di legittimazione passiva di Tim, posto che il gestore telefonico non è più titolare del credito per cui è causa essendo stato ceduto totalmente in data 3.12.2021 alla XXX XXX XXX, talché il Gestore non può più disporre di tale credito in alcun modo", riporta quanto segue:

- "Dalle verifiche eseguite dal reparto competente Tim è emerso che l'utenza n. XXXXXX veniva attivata a seguito di ordinativo emesso in data 2.5.2017 a fronte della proposta di attivazione sottoscritta nella medesima data";
- "la linea veniva poi cessata a fronte della richiesta dell'istante, in data 28.12.2017, dopo cioè soltanto sei mesi dalla sua attivazione";
- "l'istante interrompeva il saldo delle fatture contenenti importi pienamente corretti e dovuti, ove vi è anche valorizzato il traffico svolto. Si veda un estratto della fattura n. XXXXXXXX del 06/02/2018, in cui vi è anche valorizzato il traffico svolto, tale da ritenere gli importi addebitati come corretti e dovuti. Parimenti dicasi per la Fattura n. XXXXXXXX del 03/04/2018, contestata, dovuta così come la precedente";
- "l'importo pari ad € 399,15 relativo alla fattura n. XXXXXX è stato ceduto alla società XXXX XXXX in data 03/12/2021, la quale infatti inoltrava un sollecito di pagamento a controparte in data 14.6.2023".

Alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, l'Operatore conferma la piena correttezza del proprio operato e contesta integralmente tutte le domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale (all. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS, come modificato dall'all. B alla delibera n. 194/23/CONS).

Invero, non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'Operatore in merito alla carenza di legittimazione passiva di TIM per intervenuta cessione del credito, notificata alla parte istante in data 14 giugno 2023.

Sul punto, da un lato, va chiarito che il Corecom ha competenza per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, per cui nessun provvedimento può essere dal medesimo adottato nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati (come nel caso di specie, nei confronti di una società di recupero crediti, cui TIM ha ceduto il credito vantato nei confronti dell'istante).

Dall'altro lato, va tuttavia rammentato come la giurisprudenza ritenga che il debitore conservi le eccezioni, ivi comprese quelle processuali, opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), pertanto l'utente ha interesse che venga accertata la legittimità della debenza delle somme in contestazione, a prescindere dalle vicende successive che interessano i diritti di credito che ne discendono.

Ciò chiarito, nel caso in esame, in particolare, l'istante contesta la legittimità dell'addebito ed eccepisce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.

Con riguardo a tale ultimo aspetto (il cui accertamento risulta preliminare ed assorbente rispetto a ogni altra valutazione) va rilevato che la fattura oggetto di istanza è stata emessa da TIM il 3 aprile 2018 e la comunicazione della cessione del credito con contestuale sollecito di pagamento è del 14 giugno 2023.

Peraltro, Tim afferma di avere ceduto il credito alla società di recupero crediti in data 03/12/2021, ma non fornisce alcuna prova di tale circostanza. In base a consolidata giurisprudenza, il contratto di utenza telefonica è inteso come contratto di somministrazione a prestazione continuativa, rispetto ai cui crediti (vantati dal gestore) risulta applicabile il regime di prescrizione breve, ossia quello quinquennale previsto dall'art. 2948, c. 4, c.c. (regime che, con riguardo ai crediti sorti a partire dal 2020, è stato modificato con la L. n. 160 del 27/12/2019, riducendo ulteriormente il termine prescrizionale a due anni).

Ora, avendo l'Utente dichiarato di aver ricevuto notizia dell'insoluto portato dalla fattura n. XXXXXXXX solo con e-mail del 14/06/2023 (circostanza questa avvalorata dalla presenza di un errore nell'indicazione dell'indirizzo di spedizione presente sulla stessa fattura), e, per contro, non avendo l'Operatore provato la sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, quali il formale sollecito di pagamento inviato all'utente prima della cessione del relativo credito a terzi (in tal senso: cfr. Del. Agcom n. 333/20/CIR), il credito oggetto di cessione risulta definitivamente prescritto già dal mese di aprile 2023 e, pertanto, ormai inesigibile (peraltro, in assenza di prova della data

dell'avvenuta cessione, quest'ultima potrebbe essere occorsa anche successivamente all'intervenuta prescrizione).

Per quanto precede, Tim dovrà provvedere allo storno dell'insoluto di € 399,15 relativo alla fattura n. XXXXXX, ceduto a XXX XXX S.p.a.

Quanto alla richiesta di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, la stessa merita accoglimento nella misura massima di € 300,00 prevista dall'art. 12, comma 1, del c.d. Regolamento sugli Indennizzi (all. A alla del. 73/11/CONS e ss. mm. e ii.), poiché l'Operatore non ha in alcun modo dimostrato di avere riscontrato al reclamo del 5 agosto 2023 e il primo confronto tra le parti risulta avvenuto durante l'udienza di conciliazione, svoltasi il 28 marzo 2024.

DELIBERA

1. Si accoglie integralmente l'istanza presentata dal sig. XXXXX XXXXX nei confronti di TIM S.p.a. La società TIM s.p.a. è tenuta a: 1) stornare integralmente la fattura n. XXXXXXX (di € 399,15); 2) corrispondere in favore dell'Istante l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) oltre interessi legali maturati dalla data di presentazione dell'istanza simo al saldo effettivo. La società TIM S.p.a. è infine tenuta a ottemperare al presente provvedimento entro 60 gironi dall'avvenuta notifica.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 12 novembre 2024

Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Cesare Maria Gariboldi